

ALLEGATO

SETTORI, SOTTOSETTORI E CATEGORIE DI SOGGETTI

Settori	Sotto settori	Categorie di soggetti
1. Energia	a) Energia elettrica	<ul style="list-style-type: none"> — Imprese elettriche quali definite all'articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ che svolgono l'attività di «fornitura» quali definite all'articolo 2, punto 12), di tale direttiva — Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944 — Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944 — Produttori quali definiti all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944 — Gestori del mercato elettrico designati quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾
		<ul style="list-style-type: none"> — Partecipanti al mercato quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 2, punti 18), 20) e 59), della direttiva (UE) 2019/944
	b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	<ul style="list-style-type: none"> — Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾
	c) Petrolio	<ul style="list-style-type: none"> — Gestori di oleodotti — Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio — Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio ⁽⁴⁾

Settori	Sottosettori	Categorie di soggetti
	d) Gas	<ul style="list-style-type: none"> — Imprese fornitrici quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ — Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE — Gestori del sistema di trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE — Gestori dell'impianto di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE — Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE — Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE — Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale
	e) Idrogeno	<ul style="list-style-type: none"> — Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno
2. Trasporti	a) Trasporto aereo	<ul style="list-style-type: none"> — Vettori aerei quali definiti all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali — Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, aeroporti quali definiti all'articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti — Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾

Settori	Sottosettori	Categorie di soggetti
	b) Trasporto ferroviario	<ul style="list-style-type: none"> — Gestori dell'infrastruttura quali definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ — Imprese ferroviarie quali definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE e operatori degli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, punto 12), di tale direttiva
	c) Trasporto per vie d'acqua	<ul style="list-style-type: none"> — Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004, escluse le singole navi gestite da tali compagnie
		<ul style="list-style-type: none"> — Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti — Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾
	d) Trasporto su strada	<ul style="list-style-type: none"> — Autorità stradali quali definite all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione ⁽¹¹⁾ responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono una parte non essenziale della loro attività generale — Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾
	e) Trasporto pubblico	<ul style="list-style-type: none"> — Operatori di servizio pubblico quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾
3. Settore bancario		<ul style="list-style-type: none"> — Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013
4. Infrastrutture dei mercati finanziari		<ul style="list-style-type: none"> — Gestori di sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE — Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012

Settori	Sottosettori	Categorie di soggetti
5. Salute		— Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾
		— Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾
		— Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾
		— Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2
		— Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica («elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica») ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾
		— Soggetti titolari di un'autorizzazione di distribuzione di cui all'articolo 79 della direttiva 2001/83/CE
6. Acqua potabile		— Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all'articolo 2, punto 1), lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾ , esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni
7. Acque reflue		— Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali quali definite all'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio ⁽¹⁹⁾ escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, acque reflue domestiche e acque reflue industriali è una parte non essenziale della loro attività generale

Settori	Sotto settori	Categorie di soggetti
8. Infrastrutture digitali		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="879 327 1407 421">— Fornitori di punti di interscambio Internet quali definiti all'articolo 6, punto 18), della direttiva (UE) 2022/2555 <li data-bbox="879 454 1407 577">— Fornitori di servizi DNS quali definiti all'articolo 6, punto 20), della direttiva (UE) 2022/2555, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice <li data-bbox="879 611 1407 705">— Registri dei nomi di dominio di primo livello quali definiti all'articolo 6, punto 21), della direttiva (UE) 2022/2555 <li data-bbox="879 739 1407 833">— Fornitori di servizi di cloud computing quali definiti all'articolo 6, punto 30), della direttiva (UE) 2022/2555 <li data-bbox="879 866 1407 960">— Fornitori di servizi di data center quali definiti all'articolo 6, punto 31), della direttiva (UE) 2022/2555
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="879 1005 1407 1099">— Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network) quali definiti all'articolo 6, punto 32), della direttiva (UE) 2022/2555 <li data-bbox="879 1133 1407 1256">— Prestatori di servizi fiduciari quali definiti all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾ <li data-bbox="879 1290 1407 1413">— Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾ <li data-bbox="879 1447 1407 1570">— Fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972 nella misura in cui tali servizi siano accessibili al pubblico
9. Enti della pubblica amministrazione		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="879 1610 1407 1693">— Enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali come definiti da Stati membri conformemente al diritto nazionale
10. Spazio		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="879 1744 1407 1906">— Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2018/1972

Settori	Sottosettori	Categorie di soggetti
11. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti		— Imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾ impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).

⁽⁵⁾ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

⁽⁶⁾ Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

⁽⁹⁾ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

⁽¹¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21).

⁽¹²⁾ Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).

⁽¹⁶⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

⁽¹⁹⁾ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

⁽²¹⁾ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

⁽²²⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).